

Proc. n. 18/2022

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi;

-letto il decreto del 28-29.09.2022 con cui il collegio di questo tribunale, in accoglimento di relativo reclamo, ha revocato il provvedimento del 4.08.2022 con cui questo g.d. aveva dichiarato inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento avanzata dal sig. [REDACTED] con ricorso depositato il 30.05.2022;

-ritenuto che in conseguenza di tale pronunciamento non possa essere più ritenuta controversa l'ammissibilità della domanda apprezzata come '*accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti*', ex 7 comma 1 legge n. 3/2012, come anche evidenziato dal Giudice del reclamo;

-ritenuto che, quindi, deve tale proposta essere sottoposta al vaglio dei creditori ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012;

letti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 27.01.2012 n. 3;

FISSA

l'udienza ex art. 10, comma 1, al **5 dicembre 2022 ore 12,10**, disponendo:

- la comunicazione a ciascun creditore della proposta, del decreto di questo g.d. del 4.08.2022, del decreto collegiale del tribunale del 28-19.09.2022 e del presente provvedimento nel rispetto delle forme previste dall'indicato disposto entro il 26.10.2022;

-la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel sito internet del tribunale di Roma con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;

- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non potranno essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della proponente, fatta eccezione per i crediti impignorabili;

-a far data dal presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la prescritta pubblicità, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del giudice;

-entro dieci giorni prima dell'indicata udienza i creditori potranno far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio consenso che si riterrà altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 3.10 2022.

Il g.d.
dott. Claudio Tedeschi